

EMENDAMENTO ATTO 3194

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti edei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Premessa

Il decreto 163/2006 (coordinato con i testi dei decreti 6/2007; 113/2007; della legge 123/2007 e della sentenza 4/2007) stabilisce i requisiti e le modalità di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici. Il decreto:

- all'articolo 34 elenca i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici. Tra questi sono previsti gli imprenditori individuali, gli artigiani, le società commerciali e cooperative; i consorzi tra società cooperative, i consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili anche costituiti in forma di società consortili, etc.;
- all'articolo 39 stabilisce che i concorrenti alle gare possono essere invitati a provare la loro iscrizione, tra l'altro, "presso i competenti ordini professionali".

Il decreto, essendo stato emanato nel 2006, non tiene conto delle professioni associative che hanno avuto una compiuta regolamentazione solo attraverso la legge 4/2013 e che costituiscono ormai il secondo pilastro del mondo professionale: è chiaro che questi professionisti non possono essere più esclusi dalle gare per assegnare di contratti pubblici.

Attualmente, se un'amministrazione necessita di un professionista associativo (ex legge 4/2013) deve necessariamente rivolgersi ad una società che le fornisca il servizio professionale, anche se la tipologia dell'incarico non richiede una specifica organizzazione, in quanto non ha la possibilità normativa di richiedere direttamente il professionista in grado di svolgere il servizio richiesto.

Questo "vuoto normativo" diventa di fatto un vincolo ingiustificato e comporta, come conseguenze immediate ed evidenti:

- la riduzione ingiustificata delle opportunità professionali del singolo professionista;
- l'innalzamento del costo del servizio (il ricorso a società organizzate fa crescere i costi);
- la riduzione del compenso del professionista (la quota parte spettante alla società "intermediaria" incide normalmente tra il 50 e il 60% del compenso pagato dall'amministrazione pubblica).

Pertanto, nell'esercizio della delega, oggi alla luce dell'innovazione normativa avvenuta con la legge 4/2013 si ritiene un atto di giustizia sociale prevedere tra i soggetti che possono partecipare alle procedure di affidamento, anche i professionisti in possesso dell'attestato ai sensi dell'art 7 della legge 4/2013: il possesso dell'attestato garantisce l'amministrazione delle competenze del professionista, della sua deontologia, del suo aggiornamento professionale e della sua capacità di rispettare gli standard qualitativi professionali.

Tale previsione andrà, pertanto, tradotta in disposizioni puntuali e sistematiche nei decreti di attuazione della delega, armonizzando la nuova normativa in tema di affidamento degli appalti con le disposizioni di cui alla legge 4/2013.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Art.1 ,lettera qq)

Dopo "per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti " inserire "per i professionisti di cui alla Legge 4/2013"